SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 7 marzo 2024 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 29 agosto 2023, n. **233**.

Regolamento recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose. (24G00036) . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Bonea e nomina del commissario straordinario. (24A01210) . . . . *Pag.* 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Avigliano e nomina del commissario straordinario. (24A01211) . . . . *Pag.* 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Sarno. (24A01212) . . . . *Pag.* 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Santeramo in Colle e nomina del commissario straordinario. (24A01213) . . . . *Pag.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Erchie e nomina del commissario straordinario. (24A01214) . . . . *Pag.* 11
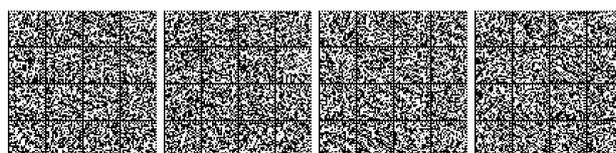
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2024.

Individuazione delle fondazioni ed associazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica alle quali di rendono applicabili le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 353 della legge n. 266 del 2005. (24A01215) . . . . *Pag.* 12

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2024.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro. (24A01234) . . *Pag.* 22

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 febbraio 2024.

Ricostituzione del Comitato di sorveglianza del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali», in liquidazione coatta amministrativa. (24A01222). . . . . *Pag.* 23

Presidenza del consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 febbraio 2024.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 1073). (24A01233) . . . . *Pag.* 24

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Everolimus TAM». (24A01176) . . . . *Pag.* 26

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di virus della varicella ceppo Oka/Merck (vivo, attenuato) ≥ 1 350 UFP, «Varivax». (24A01177) . . . . *Pag.* 27

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di eparina sodica 5.000 U.I., «Epsoclar». (24A01178) *Pag.* 27

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di sertralina, «Zoloft». (24A01179). . . . . *Pag.* 28

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estradiolo, «Sandrena». (24A01180) . . . . *Pag.* 28

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Piperacillina/tazobactam, «Tazocin». (24A01181) *Pag.* 29

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tapentadolo Grunental». (24A01216) . . . . . . *Pag.* 29

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dutasteride/tamsulosina cloridrato, «Fidax». (24A01217) . . . . *Pag.* 30

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana (24A01262) . . . . *Pag.* 30

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio di *exequatur* (24A01235) . . . . *Pag.* 30

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Approvazione delle regole operative di cui all'art. 11 del decreto 7 dicembre 2023, n. 414. nell'ambito del PNRR, M2C2 I1.2 «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo». (24A01182) . . . . *Pag.* 30

Ministero delle imprese e del made in Italy

Comunicato relativo al decreto 28 febbraio 2024 - Graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande per l'accesso alle agevolazioni a valere sulle risorse del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027 destinate all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile «Scoperta imprenditoriale». (24A01223). . . . . *Pag.* 31

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA EUROPA DEL PORTO DI LIVORNO

Adozione del regolamento organizzativo della Struttura commissariale per la realizzazione della Piattaforma Europa nel porto di Livorno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021. (24A01300). . . . . *Pag.* 31

Adozione del regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. (24A01301) . . . . *Pag.* 31

Adozione del regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (24A01302) . . . . *Pag.* 31
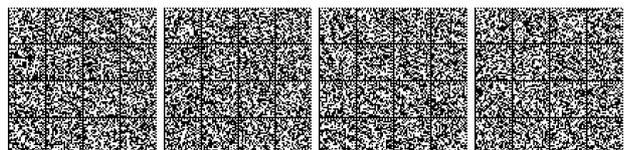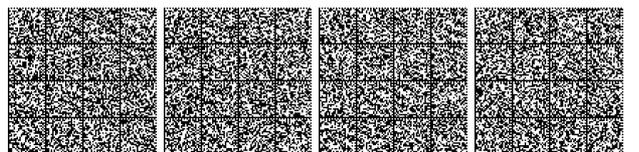
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 29 agosto 2023, n. **233**.

Regolamento recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 e, in particolare, l'articolo 53, relativo ai «controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità» commi da 15 a 19;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e, in particolare, l'articolo 41 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette del vino;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, recante «Disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 173 e, in particolare, l'articolo 3, che prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assuma la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Ritenuto opportuno disciplinare le modalità di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle indicazioni geografiche di cui all'articolo 33, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019;

Ritenuto, inoltre, necessario disciplinare l'attività di vigilanza che il Consorzio di tutela è chiamato a svolgere prevalentemente nella fase del commercio, sotto il coordinamento del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, avvalendosi, per lo svolgimento di tale attività, di agenti vigilatori ai quali può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza;

Ritenuto, altresì, opportuno stabilire i criteri per la ripartizione dei costi derivanti dalle funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose svolte dal Consorzio di tutela;

Ritenuto necessario, inoltre, disciplinare le modalità per i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione per accedere alle informazioni relative ai costi sostenuti dal consorzio di tutela, secondo criteri di trasparenza e chiarezza, nonché stabilire le disposizioni in base alle quali individuare le cause di incompatibilità degli organi amministrativi dei Consorzi di tutela, comprese altresì le cause di incompatibilità relative agli incarichi dirigenziali svolti presso i consorzi di tutela;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 gennaio 2019;

Vista la comunicazione effettuata in data 6 giugno 2023 al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento reca, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) DIQPAI: il Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
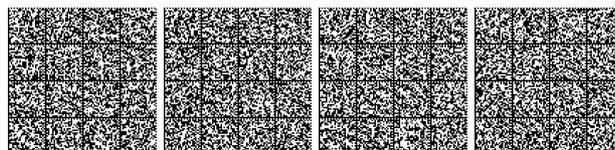
b) DIPEISR: il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

c) ICQRF: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

d) Ufficio: salvo ove altrimenti specificato, l'ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

e) IG o IIGG: l'indicazione geografica, o le indicazioni geografiche, che, ai sensi del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, identifica, o identificano, una bevanda spiritosa originaria del territorio italiano, di una regione o località italiana, quando una determinata qualità, la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa è essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica;

f) bevanda spiritosa: una bevanda alcolica che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/787;

g) disciplinare: il fascicolo allegato alla domanda di protezione di un'indicazione geografica in cui sono illustrati i requisiti che la bevanda spiritosa deve soddisfare e definito «scheda tecnica» a norma del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019;

h) organismo di controllo: l'Autorità pubblica designata o l'Organismo autorizzato al controllo delle relative produzioni delle IIGG;

i) conferitore di materia prima: l'operatore che consegna la materia prima da sottoporre a distillazione o da utilizzare come ingrediente caratterizzante nell'elaborazione delle bevande spiritose che non necessitano di distillazione. Non è considerato materia prima ai sensi del presente regolamento l'alcol etilico di origine agricola utilizzato nella preparazione di liquori;

l) distillatore: l'operatore che effettua la distillazione;

m) elaboratore: l'operatore che effettua le fasi produttive successive alla distillazione quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la edulcorazione, la diluizione, la refrigerazione, la riduzione a grado, l'invecchiamento, la miscelazione ovvero l'operatore che effettua le fasi produttive che danno luogo all'ottenimento di bevande spiritose non distillate, quali a titolo indicativo e non esaustivo, la macerazione o la sospensione di materie prime vegetali o aromi in alcol etilico di origine agricola;

n) imbottigliatore: l'operatore che effettua il confezionamento del prodotto in bottiglia o in altri recipienti previsti nel disciplinare di ciascuna IG.

Art. 3.

Consorzi di tutela

1. Per ciascuna IG può essere costituito un Consorzio di tutela con attività esterna, ai sensi del libro V, titolo X, capo II, del Codice civile. I consorzi di tutela sono riconosciuti con decreto dirigenziale del DIQPAI e svolgono le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore, cura generale delle Indicazioni Geografiche e vigilanza della relativa IG.

2. I Consorzi di tutela sono costituiti fra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della IG, individuati sulla base del disciplinare, ed appartenenti alle seguenti categorie:

a) conferitori di materia prima;

b) distillatori;

c) elaboratori;

d) imbottigliatori.

3. È consentita la costituzione di un Consorzio di tutela per più IIGG purché le zone di produzione delle bevande spiritose interessate, come individuate dal disciplinare, ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale, interregionale e purché, per ciascuna IG, sia assicurata l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili.

4. I Consorzi di tutela riconosciuti possono coordinarsi tra di loro e con il DIQPAI con apposite convenzioni, al fine di ottimizzare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, garantendo per l'intero settore una maggiore operatività ed un maggiore coinvolgimento della base produttiva e, eventualmente, anche delle realtà non associate.

Art. 4.

Attività dei consorzi e criteri di rappresentanza

1. Il consorzio riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 svolge le seguenti attività:

a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla IG interessata;

b) assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale delle IIGG, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione della IG anche sotto il profilo tecnico dell'immagine;

c) collaborare, secondo le direttive impartite dal DIQPAI, alla tutela e alla salvaguardia della IG da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle IIGG tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge;

d) esercitare funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa IG;

e) agire, in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia della IG e per la tutela degli interessi e dei diritti degli operatori;

f) azioni di vigilanza, da effettuare nella fase del commercio in collaborazione con l'ICQRF.

2. Il consorzio riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 può detenere ed utilizzare un marchio consortile, in favore degli associati, da sottoporre ad approvazione ministeriale e previo inserimento dello stesso nello statuto.

3. Il riconoscimento di cui all'articolo 3 è attribuito al Consorzio di tutela che ne faccia richiesta e che:

a) sia rappresentativo, a seguito di verifica effettuata dal DIQPAI:

1) nel caso delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ottenute per distillazione: di almeno il 66 per cento della quantità in litri anidri prodotta, intesa come media, negli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda e di almeno il 30 per cento dei distillatori o degli elaboratori, riferiti agli ultimi due
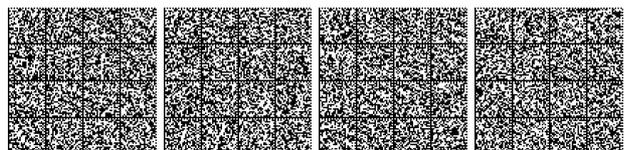
anni precedenti la data di presentazione della domanda, ed inseriti nel sistema di controllo della IG in questione, anche se non aderenti al Consorzio di tutela;

2) nel caso delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose non distillate: di almeno il 66 per cento della quantità in litri anidri prodotta, intesa come media, negli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda e di almeno il 30 per cento degli elaboratori, riferiti agli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda ed inseriti nel sistema di controllo della IG in questione, anche se non aderenti al Consorzio di tutela;

b) sia retto da uno statuto formulato ed approvato ai sensi dell'articolo 5 e consenta l'ammissione, senza discriminazione, dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, singoli o associati e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali;

c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti.

4. Nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto da un Consorzio di tutela per più IIGG, così come previsto dall'articolo 3, comma 3, la percentuale di rappresentanza, così come individuata dal comma 3 del presente articolo, deve sussistere per ciascuna IG per la quale il Consorzio di tutela è incaricato.

5. Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 opera nell'interesse e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della IG in questione, anche se non soci del Consorzio.

Art. 5.

Statuto

1. Il Consorzio di tutela che intende ottenere il riconoscimento ministeriale trasmette al DIQPAI e per conoscenza al DIPEISR lo statuto che contiene, ai fini dell'approvazione:

a) il nome della IG per la quale il Consorzio opera;

b) le modalità non discriminatorie per l'ammissione al Consorzio, garantendo espressamente l'accesso, in maniera singola o associata, esclusivamente ai soggetti di cui alle categorie stabilite dall'articolo 3, comma 2;

c) i diritti e gli obblighi degli associati, le modalità per la loro esclusione ovvero per esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recesso;

d) l'individuazione, le modalità di nomina e di funzionamento dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del Presidente;

e) le norme per la nomina dell'Organo di controllo che, se costituito in forma collegiale, deve prevedere che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali; se costituito in forma monocratica, deve prevedere che il sindaco unico sia scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro;

f) le norme relative alle modalità di voto e rappresentanza delle diverse categorie della filiera all'interno del Consorzio che assicurino l'espressione del voto a ciascun consorziato;

g) le norme che garantiscano l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili, nel caso in cui il Consorzio operi per più IIGG;

h) le norme per il componimento amichevole nella forma dell'arbitrato, anche irrituale, delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari.

2. I consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, devono garantire, pena la revoca del riconoscimento, la percentuale di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, delle categorie individuate all'articolo 3, comma 2, di seguito indicata:

a) per il Consorzio di tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ottenute per distillazione, un terzo dei componenti spetta alla categoria dei distillatori, un terzo dei componenti spetta alla categoria degli elaboratori ed un terzo alle categorie dei conferitori della materia prima e degli imbottigliatori; nell'ipotesi di mancata adesione al Consorzio di tutela delle categorie dei conferitori di materia prima e degli imbottigliatori, il Consiglio di Amministrazione è costituito al cinquanta per cento da componenti della categoria dei distillatori e per l'altro cinquanta per cento da componenti della categoria degli elaboratori;

b) per il Consorzio di tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose non distillate, i due terzi dei componenti spettano alla categoria degli elaboratori ed un terzo alle categorie dei conferitori della materia prima e degli imbottigliatori; nell'ipotesi di mancata adesione delle categorie dei conferitori di materia prima e degli imbottigliatori, il Consiglio di Amministrazione è interamente costituito da componenti della categoria degli elaboratori.

3. Nel caso in cui il Consorzio di tutela sia incaricato dal DIQPAI per più IIGG la percentuale di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione deve tenere conto di ciascuna IG protetta per la quale il Consorzio di tutela è incaricato.

4. Il DIQPAI, dopo aver verificato il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, adotta il decreto di riconoscimento del Consorzio e lo trasmette al DIPEISR.

Art. 6.

Modalità di voto

1. Ai fini del riconoscimento ministeriale, lo statuto del Consorzio di tutela deve assicurare l'espressione del voto, in tutti i contesti in cui sia previsto, a ciascun consorziato avente diritto ed appartenente alle categorie di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Il voto di ciascun consorziato è determinato dal valore ponderale rapportato alla quantità di prodotto conferito, distillato, elaborato, imbottigliato nell'anno solare immediatamente precedente la data dell'assemblea. I dati relativi alla quantità di prodotto ai fini della ponderazione del voto sono resi disponibili su richiesta dall'Organismo di controllo autorizzato dall'ICQRF per l'IG. La ponderazione può essere determinata anche mediante l'applicazione di fasce o scaglioni produttivi.

3. Qualora il consorziato svolga contemporaneamente due o più attività produttive, il voto, espresso secondo i criteri e con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 5, è cumulativo delle attività svolte.

4. Nel caso in cui il Consorzio di tutela sia riconosciuto per più IIGG, il valore ponderale del voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto allo stesso consorziato spettanti per ciascuna IG.

5. L'adesione in forma associativa dei soggetti di cui alle categorie stabilite dall'articolo 3, comma 2, della IG a tutela della quale opera il Consorzio di tutela, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.

Art. 7.

Attività di vigilanza dei consorzi di tutela

1. Le azioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, sono svolte dal Consorzio di tutela incaricato del rispetto della normativa dell'Unione europea, nazionale nonché del rispetto delle disposizioni dello statuto consortile. Le azioni di vigilanza sono svolte nella fase del commercio. A tal fine il Consorzio di tutela deve dotarsi di agenti vigilatori ai quali, su richiesta del Consorzio, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente. La qualifica di agente vigilatore è riconosciuta, su richiesta del Consorzio, dal DIQPAI quale soggetto competente anche al rilascio di appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente.

2. Le azioni di vigilanza sono svolte dal Consorzio di tutela incaricato in collaborazione e sotto il coordinamento dell'ICQRF attraverso la definizione di un programma di vigilanza elaborato annualmente. Tali attività consistono:

a) nella verifica che le produzioni tutelate rispondano ai requisiti previsti dai relativi disciplinari. Tali attività di verifica sono espletate solo successivamente all'avvenuta certificazione e sono svolte senza discriminare tra le produzioni poste in commercio dai soci del Consorzio di tutela e le produzioni poste in commercio dai soggetti inseriti nel sistema di controllo della IG tutelata, non aderenti al Consorzio di tutela;

b) nella vigilanza sui prodotti similari, prodotti o commercializzati sul territorio dell'Unione europea, che con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualità specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni IG.

3. Il Consorzio di tutela in nessun modo può effettuare attività di verifica sugli organismi di controllo né può svolgere autonoma attività di controllo sulle produzioni.

4. Il programma di vigilanza di cui al comma 2, da effettuarsi sulle singole IG, è elaborato su proposta del Consorzio di tutela interessato e sottoscritto da un rappresentante del Consorzio e dal Direttore dell'Ufficio competente per l'area di produzione della IG.

5. Nell'ipotesi in cui l'area di produzione della IG ricada su un territorio di competenza di più uffici, l'ufficio che procede all'elaborazione del programma di vigilanza è quello competente per il territorio ove il Consorzio di tutela ha la sede legale.

6. Il programma di vigilanza contiene i seguenti elementi:

a) modalità e numero delle visite ispettive da effettuare;

b) numero dei campioni da prelevare in rapporto al volume della singola produzione oggetto di vigilanza;

c) vigilanza da espletare sulle produzioni similari;

d) laboratori accreditati ove effettuare le analisi dei campioni prelevati;

e) modalità di rendicontazione.

7. Il programma di vigilanza, elaborato secondo le indicazioni di cui al comma 6, è predisposto secondo le linee guida impartite dall'ICQRF ed è trasmesso a cura dell'Ufficio alla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari (PREF) per l'approvazione.

8. Il Consorzio di tutela trasmette annualmente un rendiconto dell'attività svolta all'ICQRF e lo informa tempestivamente in merito alle operazioni non pianificate a norma del comma 7, nonché sulle segnalazioni ricevute in ordine ad eventuali violazioni concernenti la tutela e la salvaguardia delle produzioni delle IIGG.

9. Qualora dalla vigilanza nel commercio dovesse emergere l'esigenza di effettuare verifiche nelle fasi di produzione e confezionamento, il Consorzio di tutela è tenuto ad informare l'Ufficio che provvede a predisporre gli opportuni riscontri, direttamente o in collaborazione con gli agenti vigilatori del Consorzio.

10. I campioni prelevati dagli agenti vigilatori sono analizzati dai laboratori individuati ai sensi del comma 6, lettera *d)*.

11. Il costo delle analisi dei campioni, prelevati dal Consorzio di tutela nell'ambito della collaborazione all'attività di vigilanza, grava sui bilanci dei medesimi consorzi.

Art. 8.

Verifica sull'operatività dei consorzi di tutela incaricati

1. La verifica sul rispetto, da parte del Consorzio di tutela, delle prescrizioni ministeriali è effettuata sulla base di modalità stabilite dal DIQPAI con apposito decreto direttoriale.

2. Il decreto direttoriale di cui al comma 1 stabilisce le modalità relative all'attività di verifica che il DIQPAI svolge sull'operato del Consorzio di tutela, le misure da adottare in sede di verifica per assicurare lo svolgimento dei compiti di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore, vigilanza e cura generale degli interessi relativi alla IG tutelata, nonché le misure applicabili al Consorzio di tutela in caso di omesso o carente svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, che possono andare dal richiamo scritto alla revoca del riconoscimento al Consorzio di tutela.

Art. 9.

Ripartizione dei costi

1. I costi derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, sono determinati dal Consorzio di tutela e sono posti a carico:

a) nel caso di un Consorzio di tutela riconosciuto per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose ottenute per distillazione, di tutti i soci del Consorzio e di tutti
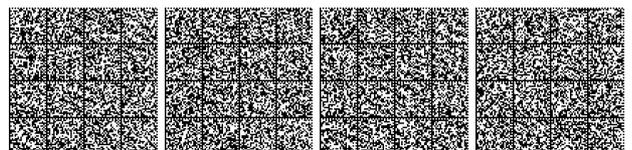
i soggetti distillatori ed elaboratori sottoposti al sistema di controllo della IG, anche se non aderenti al Consorzio di tutela;

b) nel caso di un Consorzio di tutela riconosciuto per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose non distillate, di tutti i soci del Consorzio e di tutti i soggetti elaboratori sottoposti al sistema di controllo della IG, anche se non aderenti al Consorzio di tutela.

2. I contributi necessari a fare fronte ai costi di cui al comma 1 sono costituiti da tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti delle categorie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *b)* e *c)*, sulla base della quantità di prodotto IG conferito, distillato, elaborato, imbottigliato nell'anno solare immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I dati relativi alla quantità di prodotto sono resi disponibili dall'Organismo di controllo autorizzato dall'ICQRF per l'IG.

3. La commisurazione del contributo di cui al comma 2 può essere determinata anche mediante l'applicazione di fasce o scaglioni produttivi.

Art. 10.

Fondo consortile

1. Ai fini del riconoscimento ministeriale, ciascun consorziato contribuisce alla formazione del fondo consortile, che è costituito da quote il cui valore è definito dallo Statuto. Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica dei seguenti valori contabili:

a) fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio;

b) quote versate dai consorziati ammessi a far parte del Consorzio;

c) eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea dei consorziati;

d) risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);

e) componenti finanziarie straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.

Art. 11.

Obbligo di informazione

1. Il Consorzio di tutela riconosciuto ed incaricato di svolgere le funzioni previste dall'articolo 4 rende disponibile, anche in forma telematica, ai soci, ai distillatori ed elaboratori non aderenti al Consorzio di tutela, la seguente documentazione e le informazioni inerenti a:

a) bilanci preventivi e consuntivi;

b) comunicazioni inerenti all'importo e alle modalità di pagamento dei contributi annuali;

c) delibere delle assemblee di approvazione dei bilanci;

d) delibere delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione, relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1;

e) programma annuale o pluriennale delle attività di promozione, nonché rendicontazione delle attività di promozione svolte;

f) programma di vigilanza concordato con l'ICQRF ai sensi dell'articolo 7.

2. Il Consorzio di tutela garantisce la partecipazione dei distillatori e degli elaboratori non aderenti al Consorzio di tutela alla programmazione dell'attività di valorizzazione, promozione, tutela, informazione del consumatore e vigilanza mediante l'invito a partecipare alle relative riunioni convocate periodicamente presso la sede consortile.

3. Le modalità relative alle comunicazioni di cui al comma 1 e le forme di partecipazione alla programmazione di cui al comma 2, sono stabilite da un regolamento consortile predisposto dal Consorzio di tutela ed approvato dal DIQPAI.

Art. 12.

Cause di incompatibilità

1. La nomina a componente dell'organo amministrativo e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nel Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono incompatibili con l'assunzione ed il mantenimento di incarichi svolti, a qualsiasi titolo, presso gli organismi di controllo.

2. La nomina a componente di un organo sociale del Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è incompatibile con l'assunzione ed il mantenimento dell'incarico di agente vigilatore per la IG per il quale il Consorzio di tutela risulta incaricato.

3. Il socio componente dell'organo amministrativo o che riveste incarichi dirigenziali, comunque denominati, in un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, deve astenersi dallo svolgere azioni e dal tenere comportamenti che possano pregiudicare l'esercizio imparziale della carica o dell'incarico allo stesso attribuito e che possano dare luogo a situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'attività che è chiamato a svolgere in funzione della carica o dell'incarico allo stesso attribuito.

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

1. In deroga all'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, il riconoscimento ministeriale è attribuito al Consorzio purché ne faccia richiesta entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a seguito di verifica effettuata dal DIQPAI del rispetto delle disposizioni relative al riconoscimento del Consorzio e che sia rappresentativo:

a) per il Consorzio di tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ottenute per distillazione: di almeno il 66 per cento della quantità in litri anidri prodotta nell'ultimo anno precedente la data di presentazione della domanda e di almeno il 30 per cento dei distillatori o degli elaboratori, riferiti all'ultimo anno precedente la data di presentazione della domanda, ed inseriti nel sistema di controllo della IG in questione, anche se non aderenti al Consorzio di tutela;
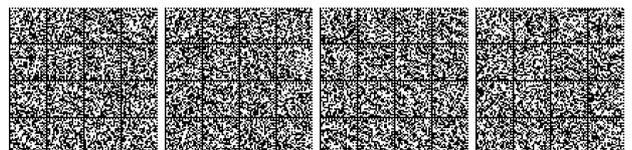
b) per il Consorzio di tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose non distillate: di almeno il 66 per cento della quantità in litri anidri prodotta nell'ultimo anno precedente la data di presentazione della domanda e di almeno il 30 per cento degli elaboratori, riferito all'ultimo anno precedente la data di presentazione della domanda ed inseriti nel sistema di controllo della IG in questione, anche se non aderenti al Consorzio di tutela.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 agosto 2023

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
LOLLOBRIGIDA

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 304

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante : «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

-

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tele potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».

— Il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcool etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 maggio 2019, L 130.

— Si riporta l'art. 53, commi da 15 a 19, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e ss.mm. recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1998:

«Art. 53 *(Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità).* — 1. – 14. (*omissis*)

15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'art. 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;

d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.

16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n.2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali.

17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei consorzi stessi.

17-*bis*. Lo statuto dei consorzi di tutela prevede che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.

18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro due anni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.

19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione».

— Si riporta l'art. 1, comma 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2016:

-

«Art.1 *(Semplificazioni in materia di controlli).* — 1. – 4. (*omissis*)

5. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti europei in materia di DOP e IGP, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, nonché per ciascuna indicazione geografica di cui all'art. 26 del regolamento (UE) n. 251 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma».

— Si riporta l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 2016:

-

«Art. 41 *(Consorzi di tutela)* — 1. Per ciascuna DOP o IGP può essere costituito e riconosciuto dal Ministero un Consorzio di tutela. Il consorzio è costituito fra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione e persegue le seguenti finalità:

a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla denominazione interessata, nonché collaborativi nell'applicazione della presente legge;

b) svolgere attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione della denominazione sotto il profilo tecnico dell'immagine;

c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o dell'IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le regioni per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;

d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione;

e) effettuare, nei confronti dei soli associati, attività di vigilanza prevalentemente rivolte alla fase del commercio, in collaborazione con l'ICQRF e in raccordo con le regioni.

2. E' consentita la costituzione di consorzi di tutela per più DO e IG purché le zone di produzione dei vini interessati, come individuate dal disciplinare di produzione, ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale o interregionale e purché per ciascuna DO o IG sia assicurata l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili.

3. Il riconoscimento di cui al comma 1 da parte del Ministero è attribuito al Consorzio di tutela che ne faccia richiesta e che:

a) sia rappresentativo, a seguito di verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'art. 63, di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento, inteso come media, della produzione certificata dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi due anni, salva deroga a un anno nel caso di passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC;

b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero e consenta l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati, e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali, come definito con il decreto di cui al comma 12;

c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti.

4. Il consorzio riconosciuto, che dimostri, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'art. 63, la rappresentatività nella compagine sociale del consorzio di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento, inteso come media, della produzione certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi due anni, salva deroga a un anno nel caso di passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC, può, nell'interesse e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP anche non aderenti:

a) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni di cui all'articolo 39, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto a DOP o IGP e contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;

b) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP;

c) agire, in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o dell'IGP e per la tutela degli interessi e dei diritti dei produttori;

d) esercitare funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione;

e) svolgere azioni di vigilanza da effettuare prevalentemente nella fase del commercio in collaborazione con l'ICQRF e in raccordo con le regioni.

5. Le attività di cui alla lettera *e)* del comma 1 e alla lettera *e)* del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera *e)* del comma 1 e alla lettera *e)* del comma 4 è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni.

6. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, gli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, legati ad uno o più consorzi di tutela di cui al presente articolo da un rapporto di lavoro, sono addetti all'accertamento delle violazioni da essi rilevate nell'ambito delle proprie funzioni di controllo. L'attività di cui al periodo precedente non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed è equiparata a quella prevista dall'art. 13, commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. I costi sostenuti dai consorzi autorizzati ai sensi del comma 4 per le attività svolte sono a carico di tutti i soci del consorzio nonché di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche se non aderenti al consorzio, secondo criteri di trasparenza definiti con il decreto di cui al comma 12. Con tale decreto sono altresì stabilite le procedure e le modalità per assicurare l'informazione di tutti i soggetti, inseriti nel sistema dei controlli della relativa denominazione, in ordine alle attività di cui al comma 4.

8. I consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di cui al comma 4 in favore delle DOP o delle IGP possono chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento dell'immissione nel sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui al decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 12 del presente articolo.

9. Il consorzio riconosciuto ai sensi del comma 4 può proporre l'inserimento, nel disciplinare di produzione, come logo della DOP o dell'IGP, del marchio consortile precedentemente in uso ovvero di un logo di nuova elaborazione. Il logo che identifica i prodotti a DOP o IGP è detenuto, in quanto dagli stessi registrato, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. Il logo medesimo è utilizzato come segno distintivo delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP o IGP, come tali attestati dagli organismi di controllo autorizzati, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse, anche se non aderenti al consorzio, in osservanza delle regole contenute nel regolamento consortile.
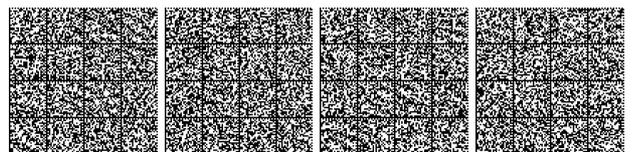
10. E' fatta salva per i consorzi la possibilità di detenere e utilizzare un marchio consortile, in favore degli associati, da sottoporre ad approvazione ministeriale e previo inserimento dello stesso nello statuto.

11. I consorzi di tutela di cui al comma 4, anche in collaborazione con enti e organismi pubblici e privati, possono favorire e promuovere attività di promozione dell'enoturismo.

12. Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di svolgere le attività indicate nel presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le eventuali cause di incompatibilità degli organi amministrativi dei consorzi, ivi comprese quelle relative ai rapporti di lavoro dei dirigenti dei consorzi medesimi, e sono definite anche le ipotesi di esclusività nei rapporti di lavoro sottesi».

— Si riporta l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 11 novembre 2022:

«Art. 3 *(Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)* — 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 33:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2 le parole: «al ministero» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

3) al comma 2 ((è aggiunto, in fine)), il seguente periodo:

«Sono altresì attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare, ((che esso esercita)) garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.»;

b) la rubrica del Capo VII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

3. Le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

— Il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcool etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 maggio 2019, L. 130/1.

Note all'art. 1:

Per l'art. 1, comma 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/787, si veda nelle note relative alle premesse.

Note all'art. 3:

Il capo II del titolo X del libro V del codice civile reca: «Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi».

24G00036

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Bonea e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Bonea (Benevento);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bonea (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria De Feo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bonea (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 5 febbraio 2024.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 7 febbraio 2024.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bonea (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria De Feo, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Benevento.

Roma, 20 febbraio 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A01210

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Avigliano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Avigliano (Potenza);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Avigliano (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gerardo Quaranta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Avigliano (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 2 febbraio 2024, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Potenza, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 2 febbraio 2024.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Avigliano (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gerardo Quaranta, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Potenza.

Roma, 20 febbraio 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A01211

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Sarno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati eletti il consiglio comunale di Sarno (Salerno) ed il sindaco nella persona del signor Giuseppe Canfora;
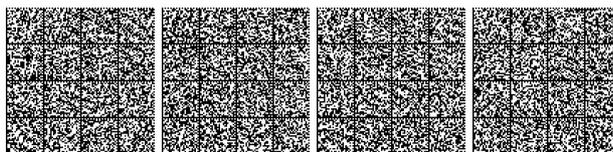
Vista la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3096 del 27 settembre 2019, confermata dalla Corte di appello di Salerno con sentenza n. 2019 del 10 novembre 2022, passata in giudicato per effetto della decisione della Corte suprema di cassazione n. 34089 del 2 agosto 2023, con la quale il suddetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Vista la delibera n. 46 del 13 ottobre 2023 con la quale il consiglio comunale di Sarno (Salerno) ha preso atto della decadenza di diritto dalla carica di sindaco del signor Giuseppe Canfora, ai sensi del richiamato art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Sarno (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sarno (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giuseppe Canfora.

Con sentenza del Tribunale di Salerno n. 3096 del 27 settembre 2019, confermata dalla Corte di appello di Salerno con sentenza n. 2019 del 10 novembre 2022, passata in giudicato per effetto della decisione della Corte suprema di cassazione n. 34809 del 2 agosto 2023, il suddetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, come previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012.

Conseguentemente, ai sensi del richiamato art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il consiglio comunale di Sarno, con delibera n. 46 del 13 ottobre 2023, ha preso atto della decadenza di diritto dalla carica di sindaco del signor Giuseppe Canfora.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sarno (Salerno).

Roma, 20 febbraio 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A01212

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Santeramo in Colle e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Santeramo in Colle (Bari);

Vista la delibera n. 6 del 24 gennaio 2024, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santeramo in Colle (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Alberto Monno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Santeramo in Colle (Bari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Vincenzo Luciano Casone.

In data 29 dicembre 2023, otto consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 6 del 24 gennaio 2024 dalla maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 25 gennaio 2024.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santeramo in Colle (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Alberto Monno, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Bari.

Roma, 20 febbraio 2024

Il Ministro: PIANTEDOSI

24A01213

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Erchie e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Erchie (Brindisi);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 2 febbraio 2024, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Erchie (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Antonio Giaccari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Erchie (Brindisi) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Pasquale Nicolì.

Il citato amministratore, in data 2 febbraio 2024, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 23 febbraio 2024.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Erchie (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Antonio Giaccari, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Lecce.

Roma, 23 febbraio 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A01214
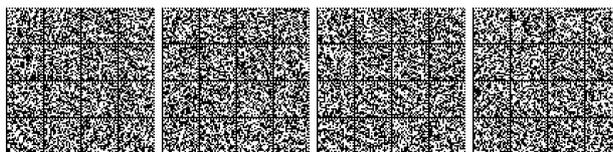
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2024.

Individuazione delle fondazioni ed associazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica alle quali di rendono applicabili le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 353 della legge n. 266 del 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni per l'integrale deducibilità dal reddito del soggetto erogante dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società in favore, tra l'altro, di fondazioni e di associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2022, recante «Individuazione delle fondazioni e associazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica alle quali si rendono applicabili le disposizioni recate dall'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 agosto 2022, n. 200, e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale l'allegato al decreto medesimo nel quale sono individuate, ai soli fini fiscali, le fondazioni e le associazioni ritenute idonee a ricevere i contributi e le liberalità di cui all'art. 1, comma 353, della legge n. 266 del 2005, può essere soggetto a revisione annuale;

Vista la nota prot. n. 34029 del 4 agosto 2023, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale si provvede all'aggiornamento dei soggetti cui si rendono applicabili le disposizioni dell'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e le proposte pervenute dal Ministero dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute;

Vista, altresì, la nota prot. n. 36111 del 31 agosto 2023, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso nuovamente il sopra citato schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel quale è stato corretto un refuso al rigo 65 dell'elenco allegato allo stesso provvedimento;

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione dell'elenco allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2022 per la presenza di ulteriori soggetti ritenuti idonei a ricevere i contributi e le liberalità di cui all'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono deducibili dal reddito del soggetto erogante, in applicazione delle disposizioni recate nell'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i fondi trasferiti dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, a titolo di contributo o liberalità, in favore delle fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate, ai soli fini fiscali, nell'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto e può essere soggetto a revisione annuale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2024

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro dell'università
e della ricerca
BERNINI

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2840

ALLEGATO

Soggetti destinatari delle disposizioni recate all'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
1	Accademia della crusca	80000950487	Via di Castello, 46	Firenze	50141
2	Accademia di storia dell'arte sanitaria	97011740582	Lgt. in Sassia, 3	Roma	00193
3	Agenzia per i servizi sanitari regionali	97113690586	Via Puglie, 23	Roma	00187
4	AIRC – Associazione italiana per la ricerca sul cancro	80051890152	Via Corridoni, 7	Milano	20122
5	AIRI - Associazione Italiana per la Ricerca Industriale	03401150580	V.le Gorizia, 25/C	Roma	00198
6	ASP - Associazione per lo Sviluppo Scientifico e Tecnologico del Piemonte	97529260016	V.le Settimio Severo, 65	Torino	10133
7	Associazione "Centro di Ricerca Guido Dorso per lo studio del pensiero meridionalistico"	80020170645	P.zza XXIII Novembre – Palazzo Victor Hugo	Avellino	83100
8	Associazione "Istituto di Sociologia Internazionale" ISIG	00126770312	Via Mazzini, 13	Gorizia	34170
9	Associazione Accademia Europea per la Ricerca Applicata ed il Perfezionamento Professionale	94032590211	V.le Druso, 1	Bolzano	39100
10	Associazione Accademia Italiana per lo studio della malattia di Parkinson e dei disordini del movimento (Accademia LIMPE-DISMOV)	06153530586	Viale Somalia, 133	Roma	00199
11	Associazione Alleanza contro il cancro	97262520584	Viale Giorgio Ribotta, 5	Roma	00144
12	Associazione amici del "Centro Dino Ferrari"	07276710154	Via F. Sforza, 25	Milano	20122
13	Associazione Apriticielo	90022960018	Via Osservatorio, 8	Torino	10025
14	Associazione Bianca Garavaglia	90004370129	Via C. Cattaneo, 8	Busto Arsizio (VA)	21052
15	Associazione Cattolica di impegno sociale – ONLUS	01701480566	Via Signorelli, 5	Viterbo	01100
16	Associazione Centro Studi SIP	13408190158	V.le Marazza, 30	Borgomanero (NO)	28021
17	Associazione CIDAS – Centro Italiano Documentazione Azione e Studi	97502850015	Via della Consolata, 12	Torino	10122
18	Associazione culturale Marcovaldo	96032900043	Via Cappuccini, 23	Caraglio (CN)	12023
19	Associazione Dermatologi-Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica (ADOI)	80101420109	Viale Londra, 50	Roma	00142
20	Associazione Fano Ateneo – promozione e sviluppo dello studio universitario	90014340419	Via Montevecchio, 114	Fano (PU)	61032
21	Associazione FIERI	97613610019	Via Ponza, 3	Torino	10100
22	Associazione ICER – International Centre for Economic Research	97536750017	Viale Settimio Severo, 63	Torino	10133
23	Associazione International University College of Turin	97677310019	Piazza Carlo Felice, 18	Torino	10121
24	Associazione IPE – Istituto per ricerche e attività educative	01846550638	Via Riviera di Chiaia, 264	Napoli	80121
25	Associazione Italiana per lo studio del fegato – AISF	97088670589	Via G. Nicotera, 29	Roma	00195
26	Associazione ITHACA - Information Technology for Humanitarian Assistance, Cooperation and Action	97682870015	Via Pier Carlo Boggio, 61	Torino	10138
27	Associazione Lega italiana per la lotta contro i tumori	80107930150	Via Venezian, 1	Milano	20133

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
28	Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia – ANIMI	80113270583	P.za Paganica, 13/2	Roma	00100
29	Associazione Oasi di Maria Santissima	00102160868	Via Conte Ruggero, 73	Troina (EN)	94018
30	Associazione PoliPiacenza	91095840335	Via Scalabrini, 76	Piacenza	29121
31	Associazione Premio Grinzane Cavour	90007070049	P.za Vittorio Emanuele, 10	Costigliole D'Asti	14055
32	Associazione provinciale allevatori Taranto	80009870736	Via Roma, 12	Taranto	74100
33	Associazione QOL-ONE	92057640804	Via Carro Quattrone, 8	Reggio Calabria - fraz. Pellaro	89134
34	Associazione SAFE Sostenibilità Ambientale e Fonti Energetiche	05813811006	Via Duchessa di Galliera, 63	Roma	00151
35	Associazione SIRM – Società Italiana in Radiologia Medica	80150910109	Via della Signora, 2	Milano	20122
36	Associazione SITI – Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione	97630270011	Via Pier Carlo Boggio, 61	Torino	10138
37	Associazione SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno	04514401217	Via Toledo, 177/178	Napoli	80134
38	Associazione TECLA	96248310581	Via Palestro, 30	Roma	00185
39	Associazione Tessile e Salute	90046210028	Via Corso Pella, 2	Biella	13900
40	Associazione Villa Vigoni	93002010135	Via G. Vigoni, 1	Menaggio (CO)	22017
41	Azienda ospedaliera arcispedale Santa Maria Nuova – Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia	01614660353	Viale Umberto I, 50	Reggio Emilia	42123
42	Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna	92038610371	Via Albertoni, 15	Bologna	40138
43	Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer	02175680483	Viale Gaetano Pieraccini, 24	Firenze	50139
44	Azienda unità sanitaria locale di Bologna – Istituto delle scienze neurologiche	02406911202	Via Castiglione, 29	Bologna	40124
45	Centro camuno di studi preistorici	81003350170	Via Marconi, 77	Capo di Ponte (BS)	25044
46	Centro di oncobiologia sperimentale – COBS	97107700821	Via S. Lorenzo Colli, 312	Palermo	90146
47	Centro di riferimento oncologico della Basilicata	93002460769	Via Padre Pio, 1	Rionero in Vulture (PZ)	85028
48	Centro di Studi Salentini	93057290756	V.le Gallipoli, 30	Lecce	73100
49	Centro europeo di studi normanni	90003620649	Via Marconi, 25	Ariano Irpino (AV)	83031
50	Centro Internazionale di Studi Cateriniani	80246970588	P.za di Santa Chiara, 14	Roma	00186
51	Centro Internazionale di Studi Primo Levi	97700560010	Via del Carmine, 13	Torino	10122
52	Centro nazionale di adroterapia oncologica	97301200156	Via Caminadella, 16	Milano	20123
53	Centro riferimento oncologico	00623340932	Via Pedemontana Occidentale, 12	Aviano (PN)	33081
54	Centro universitario europeo per i beni culturali	95010740652	P.za Vescovato – Villa Rufolo	Ravello (SA)	84010
55	CETA – Centro di ecologia teorica e applicata	91003370318	Via Alviano, 18	Gorizia	34170
56	Chiesi Foundation	92130510347	Largo Belloli, 11	Parma	43122
57	CIRIEC – Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico	02213280155	Via Fratelli Gabba, 66	Milano	20100
58	Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metalloproteine Paramagnetiche – CIRMMP	04579740483	P.za San Marco, 4	Firenze	50121

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
59	Ente ospedaliero Saverio de Bellis	00565330727	Via Turi, 27	Castellana Grotte (BA)	70013
60	FIRC – Fondazione italiana per la ricerca sul cancro	80201470152	Via Corridoni, 7	Milano	20122
61	Fondazione "Città della Speranza"	92081880285	Via del Lavoro, 12	Monte di Malo (VI)	36034
62	Fondazione "Istituto Einaudi per l'Economia e la Finanza"	97491180580	Via Sallustiana, 62	Roma	00187
63	Fondazione "Rome Biomedical Campus University Foundation"	97723880155	Via Turati, 32	Milano	20121
64	Fondazione "UNINETTUNO FOUNDATION"	07750311008	C.so Vittorio Emanuele II, 39	Roma	00186
65	Fondazione Abacus	01601630765	Via Pienza, 36	Potenza	85100
66	Fondazione ABO	03369450279	Via Miranese, 420/3	Chirignago (VE)	30174
67	Fondazione ADAPT	03905410167	Via Garibaldi, 7	Bergamo	24122
68	Fondazione Adriano Olivetti	84001390016	Via Siccardi, 6	Ivrea (TO)	10015
69	Fondazione Alcide De Gasperi, per la democrazia, la pace e la cooperazione internazionale	97038120586	Via Pavia, 1	Roma	00100
70	Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata	96083250769	Via Pretoria, 277	Potenza	85100
71	Fondazione AMD – Associazione Medici Diabetologi ONLUS	08387721007	V.le delle Milizie, 96	Roma	00192
72	Fondazione Amga	95085370104	Via SS Giacomo e Filippo, 7	Genova	16122
73	Fondazione Angelo Bianchi Bonomi	80064630157	P.za Castello, 2	Milano	20121
74	Fondazione Antonio Genovesi Salerno	95017420654	Via G. Pellegrino, 19	Vietri sul Mare (SA)	84019
75	Fondazione Aqualab	97546440153	Via Meda, 44	Milano	20141
76	Fondazione Aquileia	90017120305	Via Patriarca Popone, 7	Aquileia(UD)	33051
77	Fondazione Ariel	03999760964	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
78	Fondazione Aristide Merloni	00901920421	Via Aristide Merloni, 45	Fabriano (AN)	60044
79	Fondazione Bambino Gesù	97531780589	Via Passeggiata del Gianicolo	Roma	00165
80	Fondazione Barilla Centers for Food & Nutrition	02716600347	Via Madre Teresa di Calcutta, 3/a	Parma	43121
81	Fondazione Blaumann Foundation	98215510177	Via Vergnano, 16	Brescia	25125
82	Fondazione C.O.ME. Collaboration Onlus	91128450680	V.le A. Vespucci, 188	Pescara	65126
83	Fondazione Carlo Donat Cattin	97543620013	Via Stampatori, 4	Torino	10122
84	Fondazione Carlo e Dirce Callerio ONLUS	80012710325	Via A. Fleming, 22/31	Trieste	34100
85	Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza	00138660717	Via dei Cappuccini	S.Giovanni R. (FG)	71013
86	Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale"	97662370010	P.zza della Repubblica, snc	Venaria Reale (TO)	10078
87	Fondazione centro di ricerche, studi e documentazione Piero Sraffa	97168270581	Via Ostiense, 139	Roma	00100
88	Fondazione Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici (FCMCC)	03873750750	Via Augusto Imperatore, 16	Lecce	73100
89	Fondazione Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica Eucentre	02009180189	Via Ferrata, 1	Pavia	27100
90	Fondazione Centro internazionale su Diritto, Società e Economia	91016910076	Viale Monte Bianco, 40	Courmayeur (AO)	11013
91	Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo	8400510549	P.zza della Libertà, 12	Spoleto (PG)	06049
92	Fondazione centro nazionale studi manzoniani	80173130156	Via Morone, 1	Milano	20100

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
93	Fondazione Centro per lo Studio delle Istituzioni Finanziarie - Alberto Predieri (CESIFIN - Alberto Predieri)	03834620480	Via Bufalini, 6	Firenze	50122
94	Fondazione Centro San Raffaele	97611750155	Via Olgettina, 60	Milano	20132
95	Fondazione centro studi investimenti sociali CENSIS	01158690584	P.za di Novella, 2	Roma	00100
96	Fondazione CIMA	92085010095	Via A. Magliotto, 2	Savona	17100
97	Fondazione circolo fratelli Rosselli	94030560489	P.za della libertà, 16	Firenze	50129
98	Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte	08613620015	Via Cesare Battisti, 2	Torino	10123
99	Fondazione ClimAbita	02766120212	Via della Rena, 26	Bolzano	39100
100	Fondazione Collegio Carlo Alberto	94049090015	Via Real Collegio, 30	Moncalieri (TO)	10024
101	Fondazione COTEC	97227050586	Via della lungara, 10	Roma	00165
102	Fondazione CUIEIM – CRT	97718380013	Via XX Settembre, 31	Torino	10121
103	Fondazione D'Amico per la ricerca sulle malattie renali	97390750152	Via Giotto, 3	Milano	20145
104	Fondazione del Teatro Stabile di Torino	06762960014	Via Rossini, 12	Torino	10124
105	Fondazione di cultura internazionale Armando Verdiglione ONLUS	97020210155	Via F.lli Gabba, 3	Milano	20121
106	Fondazione di ricerca istituto Carlo Cattaneo	00895880375	Via S. Stefano, 11	Bologna	40125
107	Fondazione Diritti Genetici	97429470582	Via Garigliano, 61/A	Roma	00198
108	Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus	04793650583	Via Capecelatro, 66	Milano	20148
109	Fondazione E. Amaldi	14298401002	Via del Politecnico snc	Roma	00133
110	Fondazione E.U.L.O. - Università di Brescia	98161820174	P.zzale della Repubblica n.1	Brescia	25122
111	Fondazione EBRI	97272740586	Via del Fosso di Fiorano	Roma	00143
112	Fondazione Edo e Elvo Tempia Valenta – ONLUS	90051710029	Via Malta, 3	Biella	13900
113	Fondazione EIBA	91004580493	P.za SS. Apostoli, 66	Roma	00187
114	Fondazione Energylab – Laboratorio dell'energia	97475070153	P.za Po, 3	Milano	20144
115	Fondazione ERILL	93164120235	Via dell'Artigliere, 8	Verona	37100
116	Fondazione Euricse	96080180225	Via S. Giovanni, 36	Trento	38122
117	Fondazione europea di oncologia e scienze ambientali	92030070376	Via Guerrazzi, 18	Bologna	40125
118	Fondazione Ezio Franceschini ONLUS	94021060481	Via Buca di Certosa, 2	Firenze	50124
119	Fondazione Fitzcarraldo	97590880015	Via Aosta, 8	Torino	10152
120	Fondazione Francesco Balsano	97051160584	Via G.B. Martini, 6	Roma	00198
121	Fondazione G.B. Bietti	07864670588	Via Livenza, 3	Roma	00198
122	Fondazione Gerolamo Gaslini	80013090107	Corso Italia, 26	Genova	16145
123	Fondazione Giancarla Vollaro	97491510158	Via Filodrammatici, 10	Milano	20121
124	Fondazione Gianfranco Pittatore	96048310062	P.zza della Libertà, 28	Alessandria	15121
125	Fondazione Giangiacomo Feltrinelli	80041090152	Via Romagnosi, 3	Milano	20121
126	Fondazione Giannino Bassetti	97146110156	Via Gesù, 13	Milano	20100
127	Fondazione GIMBE	03043421209	Via G. Amendola, 2	Bologna	40121
128	Fondazione Giorgio Cini ONLUS	80009330277	Isola S. Giorgio Maggiore, 1	Venezia	30100
129	Fondazione Giovanni Dalmasso	80104550019	Largo Braccini, 2	Grugliasco	10095
130	Fondazione Giovanni Goria	92046540057	Via Bonzanigo, 34	Asti	14100
131	Fondazione Giovanni Pascale	00911350635	Via M. Semmola	Napoli	80131
132	Fondazione Golgi Cenci	90023310155	C.so San Martino, 10	Abbiategrasso (MI)	20081
133	Fondazione Guido Berlucchi	98091770176	Via Cavour, 4	Borgonato di Corte Franca (BS)	25040
134	Fondazione Humanitas	97245860156	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
135	Fondazione Humanitas per la ricerca	97408620157	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
136	Fondazione IFOM	97358780159	Via Adamello, 16	Milano	20139

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
137	Fondazione IMC – Centro marino internazionale – ONLUS	00603710955	Loc. Sa Mardini	Oristano	09170
138	Fondazione Insieme contro il cancro	97756890584	Via Domenico Cimarosa, 18/8	Roma	00198
139	Fondazione intelligence Culture and Strategic Analysis (I.C.S.A.),	97560090587	Via di Sant'Andrea delle Fratte, 24	Roma	00187
140	Fondazione internazionale di ricerca per il cuore ONLUS	97154450585	Via E. Petrolini, 2	Roma	00197
141	Fondazione Internazionale Nova Spes	07526620583	P.zza Adriana, 15	Roma	00193
142	Fondazione ipertensione e prevenzione cardiovascolare	97614800155	Corso Italia, 45	Milano	20122
143	Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori	12698710964	Via Pergolesi, 33	Monza	20900
144	Fondazione I.R.F.O. (Istituto Internazionale di Ricerca e Formazione)	92079020407	Viale Gramsci, 42	Forlì	47122
145	Fondazione ISI	97529660017	V.le Settimio Severo, 65	Torino	10133
146	Fondazione Istituto Bruno Leoni	97741100016	Via Carlo Bossi, 1	Torino	10144
147	Fondazione Istituto di alta cultura Orestiadi ONLUS	01602910810	Via Comunale Baglio di Stefano	Gibellina (TP)	91024
148	Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza	92230710284	C.so Stati Uniti, 4	Padova	35127
149	Fondazione Istituto europeo di oncologia (IEO)	97121070151	Via Ripamonti, 435	Milano	20141
150	Fondazione istituto Gramsci ONLUS	97024640589	Via Portuense, 95/C	Roma	00153
151	Fondazione Istituto Internazionale di Storia economica "F. Datini"	02031940972	Via L. Muzzi, 38	Prato	59100
152	Fondazione Istituto neurologico Casimiro Mondino	00396070187	Via Palestro, 3	Pavia	27100
153	Fondazione Istituto Oncologico del Mediterraneo – Fondazione IOM	90032390875	Via Penninazzo, 7	Viagrande (CT)	95029
154	Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci ONLUS	80100170010	Via Vanchiglia, 3	Torino	10124
155	Fondazione Italian Institute for Genomic medicine	97696250014	Via Nizza, 52	Torino	10126
156	Fondazione Italiana Cuore e Circolazione – ONLUS	97315960589	Via Po, 24	Roma	00198
157	Fondazione Italiana di ricerca per la SLA "ARISLA"	97511040152	Via Camaldoli, 64	Milano	20138
158	Fondazione italiana John Dewey ONLUS	98042540785	Via Sicilia, 101	Cosenza	87100
159	Fondazione Italiana Linfomi Onlus	96039680069	Piazza Turati, 5	Alessandria	15121
160	Fondazione italiana per il notariato	97203020587	Via Flaminia, 160	Roma	00196
161	Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia – FIRE	97552820587	Via G. Nicotera, 29	Roma	00195
162	Fondazione italiana per la ricerca sull'epilessia	91306620377	Via Garavaglia, 5	Bologna	40127
163	Fondazione italiana salute, ambiente e respiro – ONLUS – Impresa sociale – FISAR	02173420692	Via Vernia, 20	Chieti	66100
164	Fondazione Italiana Sclerosi Multipla ONLUS	95051730109	Via Operai, 40	Genova	16149
165	Fondazione IUAV di Venezia	00188420277	Tolentini – Santa Croce, 191 – c/o Università	Venezia	30135
166	Fondazione IULM	03644930962	Via Carlo Bò, 1	Milano	20100
167	Fondazione La Gregoriana	97290470588	Piazza della Pilotta, 4	Roma	00187
168	Fondazione Lelio e Lisli Basso – ISSOCO	80162890588	Via della Dogana Vecchia, 5	Roma	00186
169	Fondazione Liberal	05113681000	Via del pozzetto, 122	Roma	00100
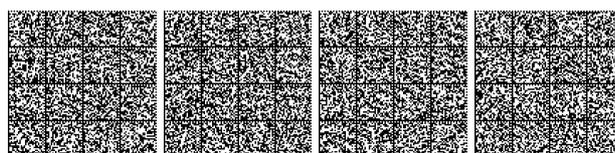
N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
170	Fondazione LINKS – Leading Innovation & Knowledge for Society	97810470019	Via Pier Carlo Boggio, 61	Torino	10138
171	Fondazione Luigi Einaudi	01359310016	Via Principe Amedeo, 34	Torino	10123
172	Fondazione Luigi Firpo – Centro studi per il pensiero politico	97534070012	Via Principe Amedeo, 34	Torino	10123
173	Fondazione Luigi Maria Monti - Istituto Dermatologico IDI	97831400581	Via dei Monti di Creta, 104	Roma	00167
174	Fondazione Luigi Sacconi	94066590483	Via Luigi Sacconi, 6	Sesto Fiorentino (FI)	50019
175	Fondazione Luisa Fanti Melloni	91231330373	Via Santo Stefano, 30	Bologna	40125
176	Fondazione Magna Carta	97328120585	Via Adda, 87	Roma	00198
177	Fondazione Malattie Infettive e Salute Internazionale	98087160176	Via XX Settembre, 24	Brescia	25122
178	Fondazione Marco Biagi	94104140366	V.le Berengario, 51	Modena	41100
179	Fondazione Marincola Politi	02527560797	P.le Marincola, 7/bis	Stalettì (CZ)	88069
180	Fondazione marittima Ammiraglio Michelagnoli – ONLUS	90018740739	C.so Umberto I, 147	Taranto	74100
181	Fondazione Maverx Biomedical Futures	90043480368	Tecnopolo TPM Mario Veronesi – Via 29 Maggio, 6	Miradola (MO)	41037
182	Fondazione MEDIT SILVA	01406250413	Via Fonte Avellana, 17	Frontone (PU)	61040
183	Fondazione Memoria della Deportazione Biblioteca Archivio Pina e Aldo Ravelli	97301030157	Via Dogana, 3	Milano	20123
184	Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino	9765600001	Via Accademia delle Scienze, 6	Torino	10121
185	Fondazione Negri Sud – ONLUS	90014420690	Via Nazionale	Santa Maria Imbaro (CH)	66030
186	Fondazione Niccolò Canussio	02045860307	Via N. Canussio, 4	Cividale del Friuli (UD)	33043
187	Fondazione Novara Sviluppo	94038980036	Via Bovio, 6	Novara	28100
188	Fondazione Novella Fronda	92251880289	P.zza Castello, 16	Padova	35141
189	Fondazione Obiettivo Cuore Onlus	97649760580	Viale Bruno Buozzi, 56	Roma	00197
190	Fondazione Ordine Mauriziano	09007180012	Via Magellano, 1	Torino	10128
191	Fondazione organismo di ricerca GTECHNOLOGY	94166490360	Via Pier Paolo Pasolini, 15	Modena	41123
192	Fondazione osservatorio ximeniano di Firenze – ONLUS	94113710480	B.go S. Lorenzo, 26	Firenze	50100
193	Fondazione Palazzo Bricherasio	06646180013	Via Lagrange, 20	Torino	10123
194	Fondazione Paolo Sorbini	95094390135	Via Pian del Tivano, 5	Zelbio (CO)	22020
195	Fondazione Parco Tecnologico Padano	92536730150	Via A. Einstein	Loc. Cascina Codazza – Lodi	26900
196	Fondazione Pasquale Valerio per la storia delle donne	95041070632	Calata Trinità Maggiore, 53	Napoli	80134
197	Fondazione Patrizio Paoletti per lo sviluppo e la comunicazione	94092660540	Via Nazionale, 230	Roma	00184
198	Fondazione per il diabete, endocrinologia e metabolismo ONLUS	97066840584	Largo Ettore Marchiafava, 1	Roma	00161
199	Fondazione per il libro, la musica e la cultura	97557320013	Via Santa Teresa, 15	Torino	10121
200	Fondazione per l'Ambiente Teobaldo Fenoglio – ONLUS	08886870016	Via Maria Vittoria, 12	Torino	10122
201	Fondazione per l'Arte e la Cultura Lauro Chiazzese	80021590825	Via Bara dell'Olivella, 2	Palermo	90100
202	Fondazione per la ricerca biomedica avanzata	92102180285	Via Orus, 2	Padova	35030
203	Fondazione per la Ricerca in Medicina (FORME)	95293970638	Via Alessandro Manzoni, 150	Napoli	80123
204	Fondazione per la ricerca Ospedale Maggiore di Bergamo	95169260163	Largo Barozzi, 1	Bergamo	24128

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA’	CAP
205	Fondazione per la ricerca scientifica contro i tumori del sangue – BL – ONLUS	97647480157	P.za Eleonora Duse, 2	Milano	20122
206	Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica ONLUS	93100600233	P.le Aristide Stefani, 1	Verona	37126
207	Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese	03577780046	Via Falicetto, 24	Manta (CN)	12030
208	Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo	80071250015	C.so Ferrucci, 3	Torino	10138
209	Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII	92028270376	Via S. Vitale, 114	Bologna	40125
210	Fondazione per lo Studio delle Malattie Endocrino-Metaboliche – Fondazione S.M.E.M.	97572010011	Via Vincenzo Vela, 45	Torino	10128
211	Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro	97519070011	Strada Prov.le 142 km 3,95	Candiolo (TO)	10060
212	Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani	97035810155	Viale Bianca Maria, 28	Milano	20129
213	Fondazione Pisana per la Scienza – ONLUS	93078010506	Via Ferruccio Giovannini, 13	San Giuliano Terme (PI)	56017
214	Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero	98120050178	Via Bissolati, 57	Brescia	25124
215	Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli	13109681000	Largo Francesco Vito, 1	Roma	00168
216	Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico	96493500589	Via Alvaro del Portillo, 200	Roma	00128
217	Fondazione politecnico di Milano	97346000157	P.za Leonardo Da Vinci, 32	Milano	20100
218	Fondazione Prato ricerche – Istituto per la ricerca ambientale e la mitigazione dei rischi	01942520972	Via Galcianese, 20/H	Prato	59100
219	Fondazione Progettoautismo FVG Onlus	94100060303	Via Perugia, 7	Tavagnacco (UD)	33010
220	Fondazione Ri.MED	97207790821	P.za Sett’Angeli, 10	Palermo	90134
221	Fondazione Rosselli	97528920016	C.so Giulio Cesare, 4bis/b	Torino	10152
222	Fondazione SAFE	02600460394	Via Maggiore, 73	Ravenna	49121
223	Fondazione Salvatore Maugeri	00305700189	Via S. Maugeri, 4	Pavia	27100
224	Fondazione San Secondo	97593580018	Via Assietta, 9	Torino	10128
225	Fondazione Santa Lucia	97138260589	Via Ardeatina, 306	Roma	00179
226	Fondazione Sifi – Benanti e Chines	90036540871	Via Ercole Patti, 36	Aci S. Antonio (CT)	95025
227	Fondazione SIGMA TAU	06783870584	Viale Shakespeare, 47	Roma	00144
228	Fondazione SIPEC	96006440174	Via Rocchetta, 18	Salò (BS)	25087
229	Fondazione SMIRG	02175940903	Via Caprera, 3/A	Sassari	07100
230	Fondazione Spadolini Nuova Antologia	94002530486	Via Pian dei Giullari, 139	Firenze	50125
231	Fondazione Stella Maris	00126240506	V.le del Tirreno, 331	Calambrone (PI)	56018
232	Fondazione Studi e Ricerche Veterinarie La Cittadina	01502890195	Strada per La Cittadina	Romanengo (CR)	26014
233	Fondazione Studi Universitari di Vicenza	95070400247	Stradella San Nicola, 3	Vicenza	36100
234	Fondazione Teatro La Fenice	00187480272	C.po S. Fantin 1965	Venezia	30124
235	Fondazione Teatro Regio di Torino	00505900019	P.za Castello, 215	Torino	10124
236	Fondazione Telethon	04879781005	Via Varese, 16/B	Roma	00185
237	Fondazione TERA	94016310032	Via Puccini, 11	Novara	28100
238	Fondazione UCIMU	94545060157	V.le Fulvio Testi, 128	Cinisello Balsamo (MI)	20092
239	Fondazione Ugo Spirito	04015590583	Via Genova, 24	Roma	00184
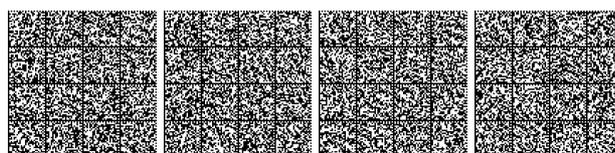
N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA’	CAP
240	Fondazione Umberto Veronesi	97298700150	C.so Venezia, 18	Milano	20121
241	Fondazione Università di Teramo	92029690671	V.le Crucioli, 122	Teramo	64100
242	Fondazione universitaria “Alma Mater Ticinensis”	96055400186	c/o Università, Strada Nuova, 65	Pavia	27100
243	Fondazione universitaria “Azienda agraria”	02884950540	P.za università, 1 – c/o Università	Perugia	06123
244	Fondazione universitaria “Ceis Economia – Tor Vergata”	97493790584	Via Orazio Raimondo, 18	Roma	00173
245	Fondazione universitaria “Francesco Solano” dell’Università della Calabria	02983920782	c/o Università della Calabria – Ponte Pietro Bucci Cubo, 20/A	Arcavata di Rende (CS)	87036
246	Fondazione universitaria “Inuit - Tor Vergata”	97498440581	Via Orazio Raimondo, 18	Roma	00173
247	Fondazione universitaria “Italo-Libica”	97215100823	c/o Università, P.zza Marina, 61	Palermo	90133
248	Fondazione universitaria “Maruffi Roma Tre”	10211141006	Via Ostiense, 159	Roma	00154
249	Fondazione universitaria “Nicolò Copernico”	93069560386	c/o Università – Via Savonarola, 9	Ferrara	44100
250	Fondazione universitaria di Salerno	95092950658	Via Ponte Don Melillo	Fisciano (SA)	84084
251	Fondazione universitaria G. D’Annunzio	02043520697	Via dei Vestini, 31	Chieti	66013
252	Fondazione universitaria medicina molecolare e terapia cellulare dell’università politecnica delle Marche	02213100429	Via Tronto – c/o Presidenza Facoltà medicina e chirurgia	Ancona	60121
253	Fondazione universitaria Tecnomed (Tecnologie per la medicina) dell’Università degli studi di Milano “Bicocca”	94613920159	Via Pergolesi, 33	Monza	20052
254	Fondazione Villa Maria	01423950391	C.so Garibaldi, 11	Lugo (RA)	48022
255	FORMIT	97039500588	Via G. Gemelli Careri, 11	Roma	00147
256	FoRST (Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale)	07382231004	Via Po, 22	Roma	00198
257	Forum per i problemi della pace e della guerra	94013860484	Via G. Orsini, 44	Firenze	50100
258	Gruppo ospedaliero San Donato Foundation	01646320182	C.so di Porta Vigentina, 18	Milano	20122
259	Heart Care Foundation	94070130482	Via La Marmora, 36	Firenze	50121
260	Human Foundation DO&Think Tank per l’Innovazione Sociale	12500331009	Via Bruxelles, 59	Roma	00198
261	Human Health Foundation ONLUS	02896450547	P.zza Pianciani, 5	Spoleto (PG)	06049
262	Hydroaid Scuola Internazionale dell’Acqua per lo Sviluppo	97590910010	Via Pomba, 29	Torino	10100
263	I.E.ME.S.T. - Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia	97238720821	Via Michele Miraglia, 20	Palermo	90139
264	IIASS Istituto Internazionale Alti Studi Scientifici	02700710656	Via G. Pellegrino, 19	Vietri sul Mare (SA)	84019
265	Irccs Ospedale Policlinico San Martino	02060250996	L.go Rosanna Benzi, 10	Genova	16132
266	Istituti Fisioterapici Ospitalieri – IFO Regina Elena - San Gallicano	02153140583	Via Elio Chianesi, 53	Roma	00144
267	Istituti ortopedici Rizzoli	00302030374	Via Barbiano, 1	Bologna	40136
268	Istituto affari internazionali	80128970581	Via A. Brunetti, 9	Roma	00186
269	Istituto auxologico italiano	02703120150	Via Ludovico Ariosto, 13	Milano	20133
270	Istituto di ricerca sulla Pubblica Amministrazione - IRPA	97369340589	Piazza Venezia, 11	Roma	00185
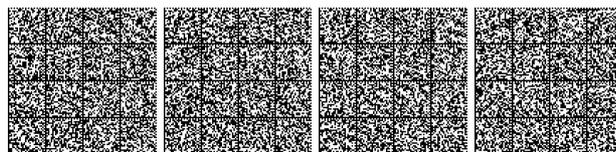
N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
271	Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico materno infantile Burlo Garofolo	00124430323	Via dell'Istria, 65/1	Trieste	34137
272	Istituto di studi storici Gaetano Salvemini	80103950012	Via Vanchiglia, 3	Torino	10124
273	Istituto Eugenio Medea Ass. Nostra Famiglia	00307430132	Via Don Luigi Monza, 20	Bosisio Parini (LC)	23842
274	Istituto Giannina Gaslini	00577500101	L.go Gerolamo Gaslini, 5	Genova	16147
275	Istituto Guglielmo Tagliacarne per la promozione della cultura economica	07552810587	Via Appia Pignatelli, 62	Roma	00178
276	Istituto internazionale Jacques Maritain	80438560585	Via Flavia, 104	Roma	00187
277	Istituto IRCCS Neurolesi	97023700830	Via Palermo (C.da Casazze)	Messina	98124
278	Istituto italiano di paleontologia umana	80227230580	P.za Mincio, 2	Roma	00198
279	Istituto italiano di preistoria e protostoria	01322310481	Via Sant'Egidio, 21	Firenze	50122
280	Istituto Luigi Sturzo	80065510580	Via delle Coppelle, 35	Roma	00186
281	Istituto nazionale di architettura in/arch	80236810588	Via Crescenzio, 16	Roma	00193
282	Istituto nazionale di genetica molecolare INGM	04175700964	Via Francesco Sforza, 35	Milano	20122
283	Istituto nazionale di ricovero e cura per anziani – INRCA	00204480420	Via Santa Margherita, 5	Ancona	60100
284	Istituto Nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia	80108310154	Viale Sarca, 336 - pal. 15	Milano	20126
285	Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani	05080991002	Via Portuense, 292	Roma	00149
286	Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori	80018230153	Via Venezian, 1	Milano	20122
287	Istituto neurologico Carlo Besta	01668320151	Via Celoria, 11	Milano	20133
288	Istituto oncologico veneto	04074560287	Via Gattamelata, 64	Padova	35128
289	Istituto Paracelso	04218461002	Via Oreste Regnoli, 8	Roma	00152
290	Istituto Pasteur Fondazione Cenci Bolognetti	80201430586	Piazzale Aldo Moro, 5	Roma	00185
291	Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI)	02141980157	Via Clerici, 5	Milano	20121
292	Istituto per la storia del movimento cattolico PaoloVI	80437930581	Via Conciliazione, 1	Roma	00193
293	Istituto Piemontese per la Storia della resistenza e della società contemporanea	80085600015	Palazzo dei Quartieri – Via del Carmine, 13	Torino	10122
294	Istituto ricerche farmacologiche Mario Negri	03254210150	Via G. La Masa, 19	Milano	20156
295	Istituto San Giovanni di Dio Fatebenefratelli	01647730157	Via Pilastroni, 4	Brescia	25123
296	Istituto scientifico di chimica e biochimica	01110900154	Via G. Colombo, 81	Milano	20133
297	Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani	80101410159	Viale E. Forlanini, 23	Milano	20134
298	Istituto superiore di sanità	80211730587	V.le Regina Elena, 299	Roma	00161
299	Istituto superiore Mario Boella	97600940015	Via Pier Carlo Boggio, 61	Torino	10138
300	Istituto Tumori Giovanni Paolo II	00727270720	V.le Orazio Flacco, 65	Bari	70124
301	Lega italiana per la lotta contro i tumori	80118410580	Via A. Torlonia, 15	Roma	00161
302	Museo Nazionale del Cinema Fondazione Maria Adriana Prolo	06407440012	Via Montebello, 22	Torino	10124
303	Ospedale maggiore policlinico Mangiagalli e Regina Elena	04724150968	Via Francesco Sforza, 28	Milano	20132
304	Ospedale pediatrico Bambino Gesù	80403930581	P.za Sant'Onofrio, 4	Roma	00165
305	Policlinico San Matteo	00303490189	Via Mentana, 4	Pavia	27100
306	Scuola superiore di oncologia e scienze biomediche	01193680103	P.le S. Giacomo, 3	Santa Margherita Ligure (GE)	16038

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA’	CAP
307	Scuola Superiore Europea di Medicina Molecolare SEMM	97297210151	Piazza Pio XI, 1	Milano	20123
308	Società filosofica italiana	97009070588	Via Nomentana, 118	Roma	00100
309	Società geografica italiana	01588020584	Via della Navicella, 12	Roma	00184
310	Società internazionale per lo studio del medioevo latino	94011440487	Via Colleramole, 11	Impruneta (FI)	50023
311	Società Italiana per la Studio delle Cefalee	01529430488	V.le Pieraccini, 18	Firenze	50139
312	Studio firmano dell’antica università per la storia dell’arte medica e della scienza	81008820441	Via Migliorati, 2	Fermo (AP)	63023
313	Venice international university	94027420275	Calle Isola di San Servolo, 1	Venezia	30100

24A01215

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2024.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l’art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell’11 aprile 2023 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro e con la quale sono stati stanziati euro 4.860.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 maggio 2023, n. 991 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro»;

Visto l’art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l’altro, che a seguito della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all’art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l’avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell’ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Vista la nota del 7 luglio 2023 con la quale il Presidente della Regione Marche - Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione delle ulteriori misure urgenti per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e per quelle relative alle lettere *d)* ed *e)* del comma 2 dell’art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Viste le note del 9 gennaio 2024, del 19 gennaio 2024 e del 23 gennaio 2024 del soggetto attuatore di cui al decreto del richiamato Commissario delegato del 19 maggio 2023, n. 1;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 15 febbraio 2024, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Sulla proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all’art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri dell’11 aprile 2023, è integrato di euro 3.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell’art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

24A01234
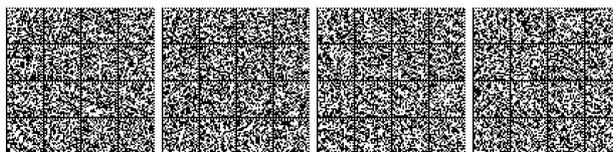
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2024.

Ricostituzione del Comitato di sorveglianza del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali», in liquidazione coatta amministrativa.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la «Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale»;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e, in particolare, il comma l-*ter* secondo il quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si dà luogo alla liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale degli enti disciolti (IGED) del 26 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 124 del 30 maggio 2003, con il quale la liquidazione del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali» è stata sottoposta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, di cui all'art. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il decreto dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale degli enti disciolti (lGED) del 10 giugno 2003, concernente la nomina del Comitato di sorveglianza del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali», in liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. l, comma 89, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale degli enti disciolti (IGED) e l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle competenze del soppresso ispettorato ad uno o più ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2007 (prot. n. 32294), registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007 (registro 3, foglio 304), che trasferisce, a decorrere dal 10 gennaio 2007, le competenze del soppresso Ispettorato generale degli enti disciolti (IGED), in materia di gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti disciolti, all'Ispettorato generale di finanza;

Visti i decreti dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale degli enti disciolti (IGED) nn. 133 e 134, entrambi del 4 luglio 2003, concernenti, rispettivamente, la determinazione dei compensi al commissario e al Comitato di sorveglianza del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali», in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato 29 aprile 2016, concernente le modalità di prosecuzione delle residue attività liquidatorie del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali» in liquidazione coatta amministrativa, affidate al responsabile dell'Ispettorato generale di finanza, nella persona dell'Ispettore generale capo *pro tempore*;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 23 febbraio 2022, concernente la nomina del Comitato di sorveglianza del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali» fino alla chiusura della liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;

Considerato che le attività liquidatorie del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali», in liquidazione coatta amministrativa, sono in fase di conclusione;

Tenuto conto che allo stato attuale nella liquidazione coatta amministrativa del fondo rimangono ancora pendenti due posizioni creditorie riferite a crediti vetusti e di incerta esigibilità ed un unico contenzioso pendente in Cassazione, avviato dalla Cooperativa Pippo Rebagliati, definito in primo grado di giudizio con esito sostanzialmente favorevole alla gestione liquidatoria e successivamente impugnato da controparte;

Considerato che il contenzioso pendente di cui al paragrafo precedente, appare, ad oggi, l'unica posizione che non consente al commissario liquidatore di provvedere alla redazione del rendiconto e del piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Considerato, infine, che con la chiusura del contenzioso, il commissario liquidatore sarebbe messo in condizione di adempiere al riparto finale tra i creditori (INPS e MEF) e di versare l'avanzo finale della gestione allo Stato. Le posizioni creditorie insolute potranno, nel piano di riparto finale, essere trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e affidate alle medesime strutture già esistenti, senza alcun pregiudizio per i creditori della procedura - essendo le disponibilità liquide del Fondo sufficienti a soddisfare integralmente i creditori - e senza alcun onere amministrativo aggiuntivo;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla ricostituzione del Comitato di sorveglianza del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali», in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Articolo unico

Il Comitato di sorveglianza del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali», fino alla chiusura della liquidazione, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, è così composto:

Presidente: dott. Giovanni Balducci;

componente: dott.ssa Simona De Simone;

componente: dott. Giorgio Ottavio Graziosi.

Ai componenti del Comitato di sorveglianza spetta un compenso fissato nella misura del dieci per cento di quello attribuito al commissario liquidatore dal decreto dell'Ispettore generale capo dell'IGED n. 134 del 4 luglio 2003, citato nelle premesse, maggiorato del venti per cento per il Presidente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2024

Il Ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA

24A01222

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 febbraio 2024.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 1073).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 444 del 4 aprile 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, 495 del 4 gennaio 2018, 502 del 26 gennaio 2018, 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, n. 535 del 26 luglio 2018, n. 538 del 10 agosto 2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, n. 591 del 24 aprile 2019, nonché n. 603 del 23 agosto 2019 n. 607 del 27 settembre 2019, n. 614 del 12 novembre 2019, n. 624 del 19 dicembre 2019, n. 625 del 7 gennaio 2020, 626 del 7 gennaio 2020, n. 634 del 13 febbraio 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 670 del 28 aprile 2020, n. 679 del 9 giugno 2020, n. 683 del 23 luglio 2020, n. 697 del 18 agosto 2020, n. 729 del 31 dicembre 2020, n. 779 del 20 maggio 2021, n. 788 del 1° settembre 2021, n. 871 del 4 marzo 2022, n. 899 del 23 giugno 2022, n. 904 del 15 luglio 2022, n. 917 dell'8 settembre 2022, n. 941 del 4 novembre 2022, n. 959 del 17 gennaio 2023, n. 974 del 9 marzo 2023, n. 975 del 14 marzo 2023, n. 979 del 7 aprile 2023 e n. 1006 del 16 giugno 2023 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che, all'art. 16-*sexies*, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che, all'art. 1, ha stabilito la proroga dello stato d'emer-

genza fino al 31 dicembre 2018 ed ha stabilito che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni;
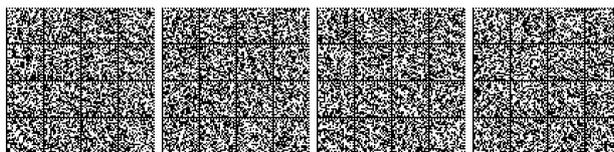
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, all'art. 1, comma 988, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per l'anno 2019;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2020, che dispone che lo stanziamento di risorse di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017 è integrato di euro 345.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;

Visto l'art. 57, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2021, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di euro 300 milioni per l'anno 2021;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante la proroga dello stato di emergenza alla data del 31 dicembre 2022;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2023 incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 150 milioni di euro per l'anno 2023;

Visto l'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2024, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 130 milioni di euro per l'anno 2024;

Visto il Protocollo di intesa per il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, sottoscritto, in data 13 gennaio 2022, dal Dipartimento della protezione civile, dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 e dalla Regione Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria;

Considerato quanto convenuto dal Commissario straordinario e dalle regioni territorialmente interessare in Cabina di coordinamento sisma 2016 del 20 dicembre 2023 circa l'introduzione e la tempistica di nuovi termini, nonché nel corso della riunione del 23 gennaio 2024 tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile a cui hanno preso parte rappresentanti dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 169 del 9 febbraio 2024, recante «Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. Abrogazione ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023», con particolare riferimento all'art. 2, che ha fissato nuovi termini per la presentazione, da parte dei soggetti destinatari di misure di assistenza abitativa, delle domande di contributo in merito agli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti;

Ravvisata pertanto la necessità, in attuazione del sopra citato protocollo del 13 gennaio 2022, di riallineare ulteriormente la tempistica delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, nonché di fissare il termine per la presentazione, per l'anno 2024, della dichiarazione relativa alla persistenza dei requisiti per il mantenimento delle misure di assistenza abitativa;

Acquisita l'intesa delle Regioni Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo nella riunione della Cabina di coordinamento sisma 2016 dell'8 febbraio 2024;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori modifiche all'art. 1 delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 899 del 23 giugno 2022, n. 959 del 17 gennaio 2023 e n. 1006 del 16 giugno 2023.

1. Per le ragioni di cui in premessa, al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 899 del 23 giugno 2022, come da ultimo modificata dall'art. 1, comma 1 dell'OCDPC n. 1006/2023, le parole «31 ottobre 2023» sono sostituite, ove ricorrenti, dalle parole «30 giugno 2024».

2. Al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 899 del 23 giugno 2022, come da ultimo modificata dall'art. 1, comma 2 dell'OCDPC n. 1006/2023, le parole «31 ottobre 2023» sono sostituite dalle parole «30 giugno 2024».

3. Fino alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 899 del 23 giugno 2022.

4. La comunicazione delle cause impeditive intervenute a decorrere dal 15 ottobre 2022 di cui all'art. 1, comma 3, dell'OCDPC n. 899/2022 è resa entro il medesimo termine del 30 giugno 2024 per i beneficiari delle misure di assistenza abitativa.

5. Il termine della dichiarazione per l'anno 2024 di cui all'art. 1, comma 9, dell'OCDPC n. 614/2019, da presentarsi mediante procedura informatizzata, è fissato al 5 luglio 2024.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2024

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

24A01233

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Everolimus TAM».

Estratto determina AAM/PPA n. 137/2024 del 23 febbraio 2024

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la variazione tipo IA, B.II.e.4.a, sostituzione del confezionamento primario da blister monodose da 10 compresse a blister divisibile per dose unitaria da 6 compresse, con conseguente immissione in commercio del medicinale EVEROLIMUS TAM nelle confezioni di seguito indicate:

«2,5 mg compresse» 30 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pa/Al/Pvc//Al - A.I.C. n. 047889098 - base 10 1FPGQB base 32;

«2,5 mg compresse» 90 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pa/Al/Pvc//Al - A.I.C. n. 047889100 - base 10 1FPGQD base 32;

«5 mg compresse» 10 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pa/Al/Pvc//Al - A.I.C. n. 047889112 - base 10 1FPGQS base 32;

«5 mg compresse» 30 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pa/Al/Pvc//Al - A.I.C. n. 047889124 - base 10 1FPGR4 base 32;

«5 mg compresse» 90 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pa/Al/Pvc//Al - A.I.C. n. 047889136 - base 10 1FPGRJ base 32;

«10 mg compresse» 10 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pa/Al/Pvc//Al - A.I.C. n. 047889148 - base 10 1FPGRW base 32;

«10 mg compresse» 30 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pa/Al/Pvc//Al - A.I.C. n. 047889151 - base 10 1FPGRZ base 32;

«10 mg compresse» 90 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pa/Al/Pvc//Al - A.I.C. n. 047889163 - base 10 1FPGSC base 32.

Principio attivo: everolimus.

Le confezioni summenzionate sono autorizzate in sostituzione delle seguenti confezioni, che vengono, di conseguenza, eliminate:

A.I.C. n. 047889011 - «2,5 mg compresse» 30 compresse in blister Al/Pa/Al/Pvc;

A.I.C. n. 047889023 - «2,5 mg compresse» 90 compresse in blister Al/Pa/Al/Pvc;

A.I.C. n. 047889035 - «5 mg compresse» 10 compresse in blister Al/Pa/Al/Pvc;

A.I.C. n. 047889047 - «5 mg compresse» 30 compresse in blister Al/Pa/Al/Pvc;

A.I.C. n. 047889050 - «5 mg compresse» 90 compresse in blister Al/Pa/Al/Pvc;

A.I.C. n. 047889062 - «10 mg compresse» 10 compresse in blister Al/Pa/Al/Pvc;

A.I.C. n. 047889074 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister Al/Pa/Al/Pvc;

A.I.C. n. 047889086 - «10 mg compresse» 90 compresse in blister Al/Pa/Al/Pvc.

È autorizzata la modifica paragrafi 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, così come di seguito riportato.

Riassunto delle caratteristiche del prodotto:

6.5 Natura e contenuto del contenitore

Blister divisibile per dose unitaria poliammide/alluminio/PVC//alluminio contenente 6 compresse.

«Everolimus TAM» 2,5 mg compresse

Confezioni contenenti 30x1 o 90x1 compresse.

«Everolimus TAM» 5 mg compresse

Confezioni contenenti 10x1, 30x1 o 90x1 compresse

«Everolimus TAM» 10 mg compresse

Confezioni contenenti 10x1, 30x1 o 90x1 compresse.

8. Numero(I) dell'autorizzazione all'immissione in commercio

047889098 - «2,5 mg compresse» 30 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pa/Al/Pvc//Al;

047889100 - «2,5 mg compresse» 90 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pa/Al/Pvc//Al;

047889112 - «5 mg compresse» 10 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pa/Al/Pvc//Al;

047889124 - «5 mg compresse» 30 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pa/Al/Pvc//Al;

047889136 - «5 mg compresse» 90 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pa/Al/Pvc//Al;

047889148 - «10 mg compresse» 10 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pa/Al/Pvc//Al;

047889151 - «10 mg compresse» 30 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pa/Al/Pvc//Al;

047889163 - «10 mg compresse» 90 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pa/Al/Pvc//Al.

Foglio illustrativo:

6. Descrizione dell'aspetto di «Everolimus TAM» e contenuto della confezione [...]

«Everolimus TAM» 2,5 mg è disponibile in confezioni contenenti 30x1 o 90x1 compresse.

«Everolimus TAM» 5 mg e «Everolimus TAM» 10 mg sono disponibili in confezioni contenenti 10x1, 30x1 o 90x1 compresse.

Etichetta: «Everolimus TAM» 2,5 mg compresse.

4. Forma farmaceutica e contenuto

30x1 compresse

90x1 compresse

12. Numero(I) dell'autorizzazione all'immissione in commercio

047889098 - «2,5 mg compresse» 30 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pa/Al/Pvc//Al;

047889100 - «2,5 mg compresse» 90 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pa/Al/Pvc//Al.

Etichetta: «Everolimus TAM» 5 mg compresse.

4. Forma farmaceutica e contenuto

10x1 compresse

30x1 compresse

90x1 compresse

12. Numero(I) dell'autorizzazione all'immissione in commercio

047889112 - «5 mg compresse» 10 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pa/Al/Pvc//Al;

047889124 - «5 mg compresse» 30 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pa/Al/Pvc//Al;

047889136 - «5 mg compresse» 90 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pa/Al/Pvc//Al.

Etichetta: «Everolimus TAM» 10 mg compresse.

4. Forma farmaceutica e contenuto

10x1 compresse

30x1 compresse

90x1 compresse.

12. Numero(i) dell'autorizzazione all'immissione in commercio

047889148 - «10 mg compresse» 10 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pa/Al/Pvc//Al;

047889151 - «10 mg compresse» 30 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pa/Al/Pvc//Al;

047889163 - «10 mg compresse» 90 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pa/Al/Pvc//Al.

Codice pratica: C1A/2022/52.

Procedura europea: DE/H/5603/001-003/IA/004.
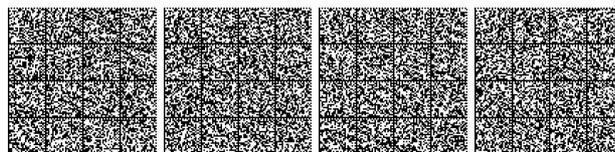
Titolare A.I.C.: Tamarang S.A., con sede legale e domicilio fiscale in C./Balmes, 84-4°, 2° - 08008 Barcellona (ES).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C - nn.

Classificazioni ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01176

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di virus della varicella ceppo Oka/Merck (vivo, attenuato) ≥ 1 350 UFP, «Varivax».

Estratto determina AAM/PPA n. 140/2024 del 23 febbraio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

N.1 variazione tipo II, C.I.4: una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza:

aggiornamento degli stampati per i paragrafi n. 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e per le sezioni n. 2 e 4 del foglio illustrativo. Altre modifiche,

relativamente al medicinale VARIVAX (A.I.C. 035032) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 035032022 - 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita di solvente senza ago;

A.I.C. n. 035032046 - 10 flaconcini di polvere + 10 siringhe preriempite di solvente senza ago;

A.I.C. n. 035032061 - 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita di solvente con 2 aghi separati nel blister [16 mm - 25g e 25 mm - 23g];

A.I.C. n. 035032085 - 10 flaconcini di polvere + 10 siringhe preriempite di solvente con 20 aghi separati (2 aghi per ciascun blister) [16 mm - 25g e 25 mm - 23g];

A.I.C.n. 035032073 - 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita di solvente con 2 aghi separati nel blister [25 mm - 23g e 25 mm - 23g];

A.I.C. n. 035032097 - 10 flaconcini di polvere + 10 siringhe preriempite di solvente con 20 aghi separati (2 aghi per ciascun blister) [25 mm - 23g e 25 mm - 23g].

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2023/262.

Numero procedura: IT/H/114/01/II/125.

Titolare A.I.C.: M.S.D. Italia S.r.l., codice fiscale 00422760587, con sede legale e domicilio fiscale in via Vitorchiano, 151, 00189 - Roma, Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01177

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di eparina sodica 5.000 U.I., «Epsoclar».

Estratto determina AAM/PPA n. 141/2024 del 23 febbraio 2024

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale EPSOCLAR (A.I.C. 030705) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

una variazione tipo II, C.I.4: aggiornamento degli stampati, riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo, in linea con l'ultima versione del *Core Safety Information* dell'eparina sodica, soluzione per infusione (v 1.0, datato 18 ottobre 2018).

Si approva di conseguenza la modifica dei seguenti paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto (e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette): 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9.

Codice pratica: VN2/2023/107.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., codice fiscale 06954380157, con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71 - 41100 Latina - Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01178

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di sertralina, «Zoloft».

Estratto determina AAM/PPA n. 142/2023 del 23 febbraio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* di variazioni approvato dallo stato membro di riferimento (RMS):

una variazione tipologia IB, categoria B.II.b.1.e; una variazione tipologia IA IN, categoria B.II.b.1.b; una variazione tipologia IA, categoria B.II.b.2.a; una variazione tipologia IA IN, categoria B.II.b.2.c.2: per l'aggiunta del sito di Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg per la fabbricazione, il controllo, il rilascio ed il confezionamento dei lotti del medicinale «Zoloft» 25 mg;

una variazione tipologia II, categoria B.II.b.3.b per l'introduzione di modifiche al processo di fabbricazione del medicinale «Zoloft» 25 mg, prodotto nel sito Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg;

due variazioni tipologia IA, categoria B.II.d.1.z per modifica di due parametri della specifica di descrizione del prodotto finito.

Relativamente al medicinale ZOLOFT (A.I.C. n. 027753) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

n. 027753134 - «25 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister AL/PVC;

n. 027753437 - «25 mg compresse rivestite con film» - 30 compresse in blister AL/PVC;

n. 027753122 - «25 mg compresse rivestite con film» - 7 compresse in blister AL/PVC;

n. 027753146 - «25 mg compresse rivestite con film» - 98 compresse in blister AL/PVC.

Codici pratica: VC2/2020/484.

Numero procedura: NL/H/XXXX/WS/459.

Titolare A.I.C.: Viatris Pharma S.r.l. (codice fiscale 03009550595), con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20, 20124 - Milano, Italia.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01179

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estradiolo, «Sandrena».

Estratto determina AAM/PPA n. 149/2024 del 23 febbraio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle procedure DK/H/0105/001-002/II/048/G + DK/H/0105/001-002/IB/049, approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS)

Variazione Tipo II (*grouping*):

Tipo II - C.I.4: modifica stampati per adeguamento al CCDS;

Tipo IB - C.I.z): modifica stampati in accordo al *Core* HRT SPC *and* PIL;

Variazione Tipo 1B:

C.I.3.a): modifica stampati per adeguamento alla procedura PSUSA/00010440/202108;

conseguente modifica dei paragrafi 4.2, 4.4 e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo,

relativamente al medicinale SANDRENA, per tutte le confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 032991010 - 28 contenitori monodose da 0,5 g di gel;

A.I.C. n. 032991022 - 91 contenitori monodose da 0,5 g di gel;

A.I.C. n. 032991034 - 28 contenitori monodose da 1,0 g di gel;

A.I.C. n. 032991046 - 91 contenitori monodose da 1,0 g di gel.

Codici pratiche: VC2/2022/13 - C1B/2022/2068.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation, con sede legale in Orionintie 1 - FI-02200 Espoo - Finlandia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in

formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A01180

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Piperacillina/tazobactam, «Tazocin».

Estratto determina AAM/PPA n. 154/2024 del 26 febbraio 2024

Si autorizzano le seguenti variazioni:

Variazione Tipo II C.I.4)

Modifica del paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Proprietà PD del RCP in linea con quanto riportato nelle LG EUCAST aggiornate alla versione 12.0 (1° gennaio 2022) e per aggiornare il meccanismo di resistenza alla piperacillina monoidrato del medicinale in oggetto.

Codice pratica: VN2/2023/102.

Variazione Tipo II C.I.4)

Adeguamento al CDS (par. 4.4 e 4.8, rabdomiolisi) e relative sezioni del FI.

Codice pratica: VN2/2024/10.

Relativamente al medicinale: TAZOCIN.

Confezione:

028249023 - «2 g + 0,250 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 4 ml.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157), con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100, Latina, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A01181

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tapentadolo Grunental».

Con la determina n. aRM - 31/2024 - 45 del 19 febbraio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Grunenthal Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TAPENTADOLO GRUNENTAL;

confezione: 041572215;

descrizione: «250 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister PVC/PVDC/AL/CARTA/PET;

confezione: 041572203;

descrizione: «250 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL/CARTA/PET;

confezione: 041572191;

descrizione: «200 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister PVC/PVDC/AL/CARTA/PET;

confezione: 041572189;

descrizione: «200 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL/CARTA/PET;

confezione: 041572177;

descrizione: «150 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister PVC/PVDC/AL/CARTA/PET:

confezione: 041572165;

descrizione: «150 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL/CARTA/PET:

confezione: 041572153;

descrizione: «100 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister PVC/PVDC/AL/CARTA/PET;

confezione: 041572140;

descrizione: «100 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL/CARTA/PET,

confezione: 041572138;

descrizione: «50 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister PVC/PVDC/AL/CARTA/PET;

confezione: 041572126;

descrizione: «50 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL/CARTA/PET;

confezione: 041572102;

descrizione: «25 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 041572090;

descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 54 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 041572076;

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 54 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 041572064;

descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 041572052;

descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 54 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 041572114;

descrizione: «25 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
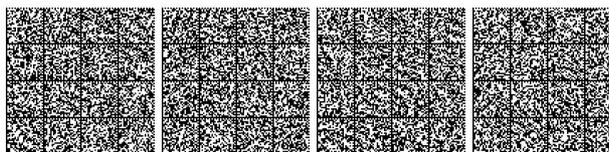
confezione: 041572088;

descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 041572049;

descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 041572037;

descrizione: «20 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in HDPE da 200 ml con chiusura a prova di bambino e siringa per somministrazione orale con adattatore;

confezione: 041572025;

descrizione: «20 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in HDPE da 100 ml con chiusura a prova di bambino e siringa per somministrazione orale con adattatore;

confezione: 041572013;

descrizione: «4 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in HDPE da 100 ml con chiusura a prova di bambino e siringa per somministrazione orale con adattatore.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A01216

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dutasteride/tamsulosina cloridrato, «Fidax».

Estratto determina AAM/PPA n. 138/2024 del 23 febbraio 2024

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la variazione di tipo IB: B.II.e.5.a.2, con conseguente immissione in commercio del medicinale FIXAD nelle confezioni di seguito indicate:

«0,5 mg/0,4 mg capsule rigide» 98 capsule in flacone HDPE da 250 ml - A.I.C. n. 048229049 - base 10 1FZUPT base 32;

«0,5mg/0,4 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE da 250 ml - A.I.C. n. 048229052 - base 10 1FZUPW - base 32.

Principio attivo: Dutasteride/tamsulosina cloridrato.

Codice pratica: C1B/2022/124.

Procedura europea: DK/H/2912/001/IB/009.

Titolare A.I.C.: Bruno farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via delle Ande, 15 - 00144 Roma, codice fiscale n. 05038691001.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C - nn.

Classificazioni ai fini della fornitura:

per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (Medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01217

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che, a partire dal 7 marzo 2024, ha in emissione una nuova serie di buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, contraddistinta con la sigla «IL110A240307».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it, nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it, è a disposizione il foglio informativo dei buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana contenente informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

24A01262

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 27 febbraio 2024 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Sara Francesca Tirelli, Console onorario d'Islanda in Venezia.

24A01235

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Approvazione delle regole operative di cui all'art. 11 del decreto 7 dicembre 2023, n. 414. nell'ambito del PNRR, M2C2 I1.2 «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo».

Con decreto del direttore del Dipartimento energia del 23 febbraio 2024, n. 22, sono state approvate le regole operative di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414, nell'ambito della missione 2, componente 2, investimento 1.2 del PNRR - Progetto finanziato dall'Unione europea - *NextGenerationEU* «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo».

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica https://www.mase.gov.it
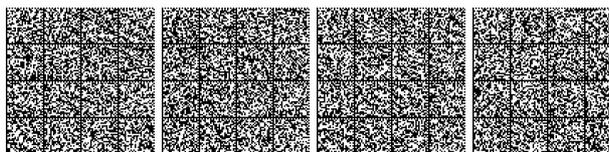
24A01182

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 28 febbraio 2024 - Graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande per l'accesso alle agevolazioni a valere sulle risorse del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027 destinate all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile «Scoperta imprenditoriale».

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 28 febbraio 2024 è stata definita la graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di agevolazione a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo, da realizzare nei territori delle regioni meno sviluppate, coerenti con le aree tematiche della strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa, di cui al decreto ministeriale 13 luglio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 205 del 2 settembre 2023.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 28 febbraio 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

24A01223

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA EUROPA DEL PORTO DI LIVORNO

Adozione del regolamento organizzativo della Struttura commissariale per la realizzazione della Piattaforma Europa nel porto di Livorno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021.

Con ordinanza n. 1/2024 del Commissario straordinario per la realizzazione della Piattaforma Europa del porto di Livorno, registrata alla Corte dei Conti il 6 febbraio 2024, n. 316 - è stato adottato il «Regolamento organizzativo della Struttura commissariale per la realizzazione della Piattaforma Europa nel porto di Livorno di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 16 aprile 2021». I documenti in versione integrale sono consultabili sul portale Amministrazione Trasparente del Commissario all'indirizzo: https://darsenaeuropa.portaleamministrazionetrasparente.it

24A01300

Adozione del regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Con ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario per la realizzazione della Piattaforma Europa del Porto di Livorno, registrata alla Corte dei Conti il 6 febbraio 2024, n. 315 - è stato adottato il «Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea». I documenti in versione integrale sono consultabili sul portale Amministrazione Trasparente del Commissario all'indirizzo: https://darsenaeuropa.portaleamministrazionetrasparente.it

24A01301

Adozione del regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Con ordinanza n. 3/2024 del Commissario straordinario per la realizzazione della Piattaforma Europa del Porto di Livorno, registrata alla Corte dei Conti il 6 febbraio 2024, n. 314 - è stato adottato il «Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni». I documenti in versione integrale sono consultabili sul portale Amministrazione Trasparente del Commissario all'indirizzo: https://darsenaeuropa.portaleamministrazionetrasparente.it

24A01302

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-056) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
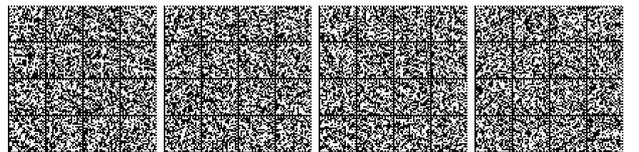
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
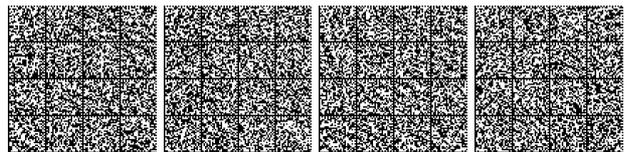
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C